



**COMUNE di CURINGA**  
(Prov. di Catanzaro)  
C.F. 00303930796  
Tel 0968/739311 – Fax 0968/739156

## **ORDINANZA N° 75**

**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19: revoca Ordinanza Sindacale n. 31 del 18/03/2020 e n. 73 del 30/04/2020 e nuove disposizioni.**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 Febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;

**VISTO** il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**VISTO** in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure:

*“a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. ..”;*

**CONSIDERATO** che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

**ATTESO** che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020;  
**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 73 del 20 marzo 2020;

**VISTO** il DPCM del 22 marzo 2020;

**VISTO** il DPCM del 26 aprile 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 37 del 29 aprile 2020 ;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus può essere considerato una pandemia;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020 n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020;

**VISTE E RICHIAMATE** le proprie precedenti ordinanze:

- n. 31 del 18/03/2020 **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI MISURA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS"** ;

- n. 73 del 30/04/2020 **Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19: proroga dei termini di efficacia delle Ordinanze Sindacali n.25 del 06/03/2020, 26 del 10/03/2020 , 27 del 16/03/2020, 337 del 26/03/2020 e 55 del 03/04/2020 adottate in merito e parziale revoca ordinanza n. 31 del 18/03/2020.**

**CONSIDERATO** che in relazione al permanere della situazione di emergenza sanitaria, il Governo con DPCM del 10 aprile 2020 ad oggetto : *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato sulla G.U Serie Generale dell' 11/04/2020, ha prorogato le restrizioni di cui ai precedenti DPCM dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, dell'Ordinanza Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Ministro dei Trasporti del 28 marzo 2020, fino al 3 maggio 2020;

**CONSIDERATO** il DPCM del 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020).

**CONSIDERATO** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 37 del 29 aprile 2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale.

**CONSIDERATO** che, al fine di contenere la diffusione dei contagi da COVID -19, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM sopra citato.

**RITENUTO** opportuno, pertanto, in conformità al DPCM del 10 aprile e del 26 aprile 2020;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni che giustificano l'adozione di tali misure eccezionali.

**DATO ATTO** che le motivazioni e le valutazioni esplicitate nelle diverse ordinanze adottate in merito sono da intendersi qui integralmente riportate, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

**VISTO** l'art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la competenza per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

**RICHIAMATI** gli artt. 50 e l'art. 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgvo 267/2000 e s.m. e i. , per i motivi espressi in narrativa,

tutto ciò premesso,

### **ORDINA**

in adesione alle direttive del DPCM del 26 Aprile 2020 e dell' Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 37 del 29 aprile 2020 vengono revocate le seguenti Ordinanze:

- n. 31 del 18/03/2020 **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI MISURA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS"** ;

- n. 73 del 30/04/2020 **Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19: proroga dei termini di efficacia delle Ordinanze Sindacali n.25 del 06/03/2020, 26 del 10/03/2020 , 27 del 16/03/2020, 337 del 26/03/2020 e 55 del 03/04/2020 adottate in merito e parziale revoca ordinanza n. 31 del 18/03/2020;**

*e pertanto si*

### **ORDINA ALTRESI'**

- **l'apertura del Cimitero Comunale, senza assembramenti ed in modo contingentato, a far data dal 05/05/2020 fino al 17/05/2020 dalle ore 7:00 alle ore 13:00 nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato per gli abitanti di Curinga Centro e Contrade Montane, nei giorni di Mercoledì, Venerdì e Domenica per Acconia Centro e Contrade Marine; nella giornata di Lunedì si osserverà la chiusura settimanale.**
- **il divieto di svolgimento dei mercati settimanali e della vendita in forma ambulante e/o itinerante dal 05/05/2020 al 17/05/2020;**
- **la chiusura al pubblico della Casa di Riposo comunale con esclusione degli addetti ai lavori di ristorazione e pulizia, delle Forze dell'Ordine, del personale Medico, di Croce Rossa Italiana e del personale comunale, fino a data da destinarsi, agevolando il rapporto con i parenti ed amici degli ospiti della Casa di Riposo in forma telefonica e telematica.**
- **l'apertura dei Tabacchi, Monopoli di Stato e stazioni di carburanti con orario di apertura e chiusura giornaliero come per legge.**

### **DISPONE**

- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale ed a tutte le forze dell'ordine;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale, salvo che non ricorra un reato più grave;

- contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e la notifica dello stesso al Comando della Polizia Municipale di Curinga ed , altresì, al locale Comando dei Carabinieri.

**DISPONE , altresì,**

che al presente provvedimento venga data la più ampia diffusione possibile.

Curinga, 04/05/2020

Il Sindaco

f.to Dott. Vincenzo Serrao